



**ESSERE INGEGNERE**

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI**

Ing. Massimiliano De Rose	Presidente
Ing. Anna Croci	Vicepresidente
Ing. Marco Romano	Vicepresidente Vicario
Ing. Francesca Comit�	Consigliere Segretario
Ing. Paolo Arienti	Tesoriere
Ing. Carmine Accordino	Consigliere
Ing. Alessandro Ajani	Consigliere
Ing. Elena Bianchi	Consigliere
Ing. Marco Cigardi	Consigliere
Ing. Luca Lanfranconi	Consigliere
Ing. iunior Roberto Lietti	Consigliere
Ing. Pier Giuseppe Lozej	Consigliere
Ing. Maurizio Ponzoni	Consigliere
Ing. Raffaella Romano	Consigliere
Ing. Pietro Tripodi	Consigliere

## **CONTATTI**

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como

Via Volta, 62 - 22100 COMO

Tel. 031 269810      Fax 031 301807

<http://www.ordingcomo.org>

[info@ordingcomo.org](mailto:info@ordingcomo.org)

[ordine.como@ingpec.eu](mailto:ordine.como@ingpec.eu)

## **INDICE**

1.	PREMESSA .....	- 5 -
2.	GLI ORDINI TERRITORIALI.....	- 6 -
3.	LE COMMISSIONI DELL'ORDINE .....	- 8 -
4.	IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI.....	- 9 -
5.	LA CONSULTA REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA LOMBARDIA	- 10 -
6.	LA FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI COMO.....	- 11 -
7.	ISCRIZIONE .....	- 12 -
8.	OBBLIGATORIETÀ DELL'ISCRIZIONE.....	- 13 -
9.	IL DPR 137/2012 .....	- 13 -
	9.1 Albo unico nazionale .....	- 14 -
	9.2 Aggiornamento delle competenze professionali.....	- 14 -
	9.3 Consigli di disciplina .....	- 15 -
	9.4 Obbligo di assicurazione professionale .....	- 16 -
	9.5 Pubblicità.....	- 16 -
	9.6 Tirocinio .....	- 17 -
10.	ELENCHI DI PROFESSIONISTI .....	- 17 -
11.	SERVIZI PER GLI ISCRITTI .....	- 18 -
12.	IL GRUPPO GIOVANI INGEGNERI (GGI).....	- 19 -
13.	CTU: CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO DEL TRIBUNALE DI COMO .....	- 19 -
14.	SERVIZIO DI MEDIAZIONE .....	- 20 -
15.	INARCASSA .....	- 20 -
16.	INQUADRAMENTI PROFESSIONALI .....	- 23 -
	16.1 Lavoro dipendente .....	- 23 -
	16.2 Lavoro occasionale .....	- 23 -
	16.2 Lavoro autonomo.....	- 24 -
	16.2 Lavoro "agile" .....	- 26 -

17.	LA LIBERA PROFESSIONE .....	- 26 -
18.	REDAZIONE DI DISCIPLINARI E PARCELLE.....	- 28 -
19.	LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE .....	- 29 -
	Una definizione .....	- 29 -
	Il Codice Deontologico dell'Ordine (Allegato) .....	- 29 -
	Il professionista e il pubblico interesse.....	- 30 -
	La disciplina.....	- 30 -
	Scienza e coscienza.....	- 30 -

## 1. PREMESSA

Care colleghe e cari colleghi,

è con grande piacere che vi accogliamo nell' Ordine degli Ingegneri della provincia di Como.

Essere iscritti all'albo è un onore e allo stesso tempo una responsabilità: un onore perché potete esercitare un'attività talmente importante da essere regolata per legge e una responsabilità perché, proprio a causa della sua importanza, tale attività va esercitata con coscienza, rettitudine e correttezza.

Se il legislatore ha pensato, quasi un secolo fa, che, essendo la professione di ingegnere strettamente collegata con la sicurezza delle persone, dell'ambiente, delle cose, essa *necessita di un controllo e di un'attenzione particolari*, allora noi abbiamo l'obbligo di praticarla al meglio, consci della sua importanza pubblica. Per praticarla al meglio abbiamo bisogno di aggiornamento e confronto continui, di formazione, di conoscenza che evolve nel tempo.

Questa pubblicazione vuole essere un primo passo in questa direzione; essa vi fornirà le informazioni di base sul nostro ordinamento, sul nostro lavoro, sulla nostra deontologia, e speriamo sia utile ad aiutarvi, oltre che a muovere i primi passi professionali, a prendere piena coscienza del vostro ruolo, della vostra importanza, delle vostre responsabilità.

Iscriversi a un Ordine, infatti, non porta privilegi, ma responsabilità, la responsabilità di bene operare.

Sbaglierebbe chi pensasse di accedere, con l'iscrizione, a una riserva di lavoro, e ancor più sbaglierebbe chi pensasse di entrare a far parte di una corporazione volta alla tutela dei propri interessi.

Ricordate sempre che gli Ordini, non tutelano gli iscritti, bensì i committenti, e con essi la dignità della professione.

Mai come oggi le professioni intellettuali hanno necessità di uno scatto di orgoglio: esse possono proporsi come guida per la collettività, ma necessitano di adempiere appieno il loro compito, il loro mandato.

Voi siete qui per questo; l'Ordine e la Fondazione - con i servizi, i corsi, gli incontri - si impegnano per aiutarvi al meglio.

Sentitevi allora orgogliosi di voi stessi, e dedicatevi, sempre in maniera alta, con la mente e con il cuore, alla nostra bella professione, che senz'altro sa gratificare chi la esercita *in scienza e coscienza*.

Benvenuti!

## **2. GLI ORDINI TERRITORIALI**

Gli Ordini territoriali sono stati istituiti con la Legge n°1395 del 24.06.1923, allo scopo di tutelare il titolo professionale degli ingegneri, ovvero garantire ai cittadini, alle aziende e alle pubbliche amministrazioni che i professionisti a cui essi si affidano hanno determinate caratteristiche e rispettano un preciso codice deontologico ed etico.

Il "Regolamento per la professione di ingegnere" (R.D. del 23.10.1925 n°2537) precisa che per essere iscritti nell'albo occorre aver superato l'esame di stato per l'esercizio della professione che, a norma del Regio Decreto del 31.12.1925 n°2909, abilita in tutto il territorio della Repubblica Italiana.

*In base all'articolo 5 della Legge 1395 del 1925, gli iscritti eleggono il proprio Consiglio, che ha tre compiti fondamentali:*

- 1. pubblicare l'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;*
- 2. esprimere, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;*
- 3. vigilare sulla correttezza dell'esercizio professionale.*

*Gli Ordini degli ingegneri e i rispettivi consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia, che la esercita direttamente o tramite i procuratori generali presso la corte di appello e i procuratori della Repubblica.*

Il Ministro della Giustizia vigila sulla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari e può, direttamente o per mediazione dei magistrati, chiedere ragione delle azioni intraprese dai singoli Ordini e dai rispettivi Consigli.

Con la riforma degli ordinamenti professionali (D.P.R. 05.06.2001 n°328) sono stati istituiti nell'albo professionale due sezioni e tre settori, rispettivamente:

- la sezione A, cui si accede, previo esame di stato, con il titolo di laurea specialistica;
  - la sezione B, cui si accede, previo esame di stato, con il titolo di laurea;
- a) il settore dell'ingegneria civile e ambientale;
  - b) il settore dell'ingegneria industriale;
  - c) il settore dell'ingegneria dell'informazione.

Gli iscritti appartengono a uno o più settori sulla base della tipologia del corso di laurea frequentato e, benché si assista talora ad alcune sovrapposizioni, tale suddivisione pare essere efficace.

Gli iscritti alla sezione A possono fregiarsi del titolo di ingegnere (ing.), mentre gli iscritti alla sezione B utilizzano il titolo di ingegnere iunior (ing. iunior).

Inoltre la Circolare del CNI n° 383 del 26-01-2011, chiarisce l'utilizzo del titolo accademico e di quello professionale, ricordando che il laureato non iscritto all'albo professionale **non** può fregiarsi del titolo di Ingegnere se quinquennale e di Ingegnere iunior se triennale.

Con il D.P.R. 08.08.2005 n°169 è stato emanato il "Regolamento per il riordino del sistema elettorale degli organi di Ordini professionali" che stabilisce che i Consigli territoriali sono formati da un numero variabile di componenti in proporzione al numero degli iscritti all'albo, da un minimo di sette a un massimo di quindici.

Sono previste regole precise per garantire che entrambe le sezioni dell'albo siano equamente rappresentate: i consiglieri si fanno portavoce di tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.

I consiglieri restano in carica quattro anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio dell'Ordine, nella riunione di insediamento, sotto la presidenza del componente più anziano per iscrizione all'Albo e con l'assistenza in qualità di segretario del componente meno anziano per iscrizione all'Albo, elegge tra i propri componenti un Presidente, che deve essere iscritto alla sezione A dell'albo, un Segretario e un Tesoriere. Il vice Presidente viene nominato dal presidente e lo sostituisce in caso di dichiarata assenza nell'ordinaria gestione amministrativa e di rappresentanza.

Il **Presidente** ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea. Egli è tenuto a convocare l'Assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio o di un quarto degli iscritti all'albo.

Il **Segretario** riceve le domande di iscrizione nell'albo; redige i verbali delle sedute consiliari e stende le deliberazioni (con l'esclusione di quelle che riguardano i giudizi disciplinari); autentica le copie delle deliberazioni dell'Ordine e del Consiglio; tiene i registri prescritti dal Consiglio; cura la gestione della corrispondenza; ha in consegna l'archivio dell'Ordine e la biblioteca. In

mancanza del segretario, le funzioni sono svolte dal consigliere meno anziano per iscrizione all'albo.

Il **Tesoriere** è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'Ordine; riscuote il contributo annuale dagli iscritti; provvede al pagamento dei mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario. In caso di necessità, il presidente può designare un consigliere per sostituire temporaneamente il tesoriere.

### **3. LE COMMISSIONI DELL'ORDINE**

Al fine di favorire lo scambio culturale e professionale tra gli iscritti, il Consiglio dell'Ordine ha istituito diverse commissioni per approfondire i temi che i colleghi, sia professionisti che dipendenti, si trovano quotidianamente ad affrontare.

La capacità di fare gruppo e di condividere competenze è di fondamentale importanza nel mondo odierno e lo sarà sempre di più in futuro.

Durante le riunioni delle commissioni ci si può confrontare su varie tematiche, con scambi di idee e opinioni. Le commissioni supportano l'attività del consiglio nelle specifiche competenze. Il Consiglio può consultare le commissioni per avere un parere tecnico. Viceversa le commissioni possono avanzare al Consiglio proposte inerenti le tematiche di competenza.

L'elenco e le finalità delle commissioni sono reperibili sul sito **[www.ordingcomo.org](http://www.ordingcomo.org)**.

Chiunque fosse interessato a partecipare ai lavori e desiderasse portare il proprio contributo non deve fare altro che segnalarsi alla segreteria, la quale provvederà ad informare il Consigliere Referente e il Coordinatore della commissione.

#### **4. IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

Il Consiglio Nazionale Ingegneri (C.N.I.), disciplinato nell'ordinamento giuridico italiano dalla Legge 1395/23, dal Regio Decreto 2537/25, dal Decreto Luogotenenziale 382/44 e dal D.P.R. 169/2005, è l'organismo che coordina a livello nazionale l'operato dei Consigli territoriali.

Il Consiglio, per specifica disposizione legislativa, è un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia ed ha sede in Roma. Esso è composto da quindici consiglieri, che restano in carica cinque anni e si insediano in base all'esito di elezioni da parte di tutti i Consigli Territoriali.

Nella riunione di insediamento il Consiglio Nazionale nomina, a maggioranza relativa dei presenti, il Presidente, il Vicepresidente Vicario ed il Consigliere Segretario.

Il Consiglio nomina anche, con le stesse modalità, un secondo Vicepresidente e il Consigliere Tesoriere.

I compiti istituzionali del C.N.I. prevedono: il ruolo di magistratura di secondo grado nei ricorsi e reclami degli iscritti avversi alle decisioni dei consigli dell'Ordine e del Consiglio di Disciplina; l'espressione di pareri, su richiesta del Ministero della Giustizia, in merito a proposte di legge e regolamenti riguardanti la professione.

Attraverso l'emanazione di pareri e direttive, il C.N.I. uniforma l'attività degli Ordini sul territorio nazionale, ferme restando le necessarie differenziazioni d'attività legate alle diverse collocazioni territoriali e relative esigenze economiche e sociali. Un prezioso strumento per attuare questa politica è dato dall'Assemblea dei Presidenti di tutti gli Ordini e delle Federazioni regionali.

Il Consiglio partecipa attivamente ai lavori di alcune importanti organizzazioni nazionali e internazionali e tiene naturalmente contatti con le associazioni nazionali di ingegneri dei vari paesi fuori e dentro l'Unione Europea. Con alcune di esse sono stati stipulati degli accordi bilaterali di carattere tecnico e culturale.

Il C.N.I. cura la redazione e divulgazione di una rivista mensile di cultura e informazione *L'Ingegnere italiano*, gratuitamente inviato a tutti gli iscritti all'Ordine. Degno di nota è anche il sito del Consiglio Nazionale [www.tuttoingegnere.it](http://www.tuttoingegnere.it), ricco di funzionalità e notizie.

Inoltre, allo scopo di contribuire alla valorizzazione della professione dell'ingegnere così come configurata dall'ordinamento professionale, il C.N.I. ha deciso nel 1999 di attivare un proprio Centro Studi.

Più recentemente il C.N.I., ha attivato altri Organismi, in particolare:

- Scuola Superiore di Formazione per l'ingegneria, che ha per finalità l'organizzazione e il coordinamento della formazione e dell'aggiornamento degli ingegneri come previsto dall'ordinamento professionale nazionale e comunitario;
- Associazione IPE (Associazione Nazionale Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze), che opera a fini di solidarietà civile, sociale e culturale per fornire interventi e consulenze qualificate nell'ambito delle competenze tecniche dell'Ingegneria poste a servizio e a tutela della Collettività e dell'Ambiente, sia in fase di Prevenzione sia per gli interventi nelle Emergenze e di Protezione Civile;
- Centro Studi Urbanistica, che si occupa degli aspetti urbanistici di competenza degli ingegneri;
- Agenzia Nazionale CERT-ING, opera per la promozione del progetto di Certificazione Volontaria delle Competenze, con l'intento di valorizzare le esperienze degli iscritti e convalidare le competenze degli stessi, acquisite attraverso l'attività professionale.

## **5. LA CONSULTA REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA LOMBARDIA**

La Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia è nata nel 1973.

Essa agisce d'intesa con gli Ordini territoriali lombardi che coordina nel rispetto della loro autonomia. Inoltre dà impulso alle iniziative comuni e pone in essere le azioni necessarie al fine di tutelare la figura professionale rappresentata.

Con delibera del 3 luglio 2014 è stato approvato il nuovo statuto e costituito il Consiglio della Consulta che collabora con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e con le altre Federazioni, qualora le attività di sua spettanza abbiano carattere nazionale o interregionale.

Il Consiglio della Consulta è composto dai Presidenti dei Consigli degli Ordini Territoriali.

All'Assemblea della Consulta partecipano i Presidenti dei Consigli degli Ordini Territoriali, che sono membri di diritto, e un numero variabile (da uno a tre) di consiglieri per ciascun ordine, in proporzione al numero degli iscritti.

Alle riunioni di Consiglio devono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, i membri del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, iscritti in un Ordine della Regione; di volta in volta possono essere invitati anche esperti di singole discipline.

Il Consiglio della Consulta esercita alcune funzioni, le più importanti delle quali sono:

- a) esprimere pareri e assumere iniziative presso gli organi regionali competenti in relazione a leggi e regolamenti (emanati o da emanare), a programmi e situazioni che interessano la professione in qualunque forma esercitata;
- b) intervenire nella determinazione delle scelte legislative e amministrative della Regione, nei settori di attività riguardanti la professione di ingegnere;
- c) essere organo di consultazione diretta della Regione;
- d) svolgere attività di coordinamento e di raccordo tra i vari Ordini provinciali.

## **6. LA FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI COMO**

Nell'estate del 2007, su iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como, è stata costituita la "Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como" a norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

Come riportato nello statuto, la Fondazione non ha scopo di lucro. Essa si pone come obiettivi la valorizzazione e la tutela della figura dell'ingegnere, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione professionale degli ingegneri.

A tal fine può ad esempio:

- organizzare e finanziare corsi, convegni e riunioni, nonché seminari di studio nei campi tecnici, economici, giuridici e tributari;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali, distribuire e pubblicare lavori di ricerca e materiale tecnico-scientifico;
- sostenere l'attività di enti che agiscono nel campo degli studi scientifici e tecnici;
- promuovere e finanziare le relazioni culturali e scientifiche con dipartimenti e istituti universitari nazionali e internazionali;
- istituire borse di studio e di ricerca scientifica;
- organizzare *stages* di Ingegneri presso società e/o enti sia nazionali che internazionali, allo scopo di migliorarne la preparazione professionale.

L'Ordine, unitamente alla propria Fondazione, organizza incontri, seminari, convegni e corsi gratuiti e a pagamento su temi di interesse specifico e generale che riguardano l'attività e la formazione professionale dell'ingegnere. Le iniziative che raccolgono una elevata partecipazione vengono periodicamente ripetute per cercare di soddisfare le esigenze di tutti.

## 7. ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Ordine degli ingegneri è subordinata al superamento dell'esame di stato e alla presentazione presso la segreteria dei seguenti documenti:

1. domanda in carta da bollo indirizzata al Presidente dell'Ordine (reperibile sul sito e in segreteria);
2. fotocopia di un documento di identità valido;
3. ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa a mezzo di bollettino postale;
4. versamento della quota annuale.

La quota di iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como è fissata di anno in anno dal Consiglio. Esiste un'agevolazione per gli ingegneri minori di 35 anni che si iscrivono per la prima volta. A tutti i nuovi iscritti vengono rilasciati il timbro con il logo dell'Ordine e una casella di Posta Elettronica Certificata.

**Attenzione:** per i cittadini degli stati membri della U.E. l'articolo 16 della Legge 21/12/99 n°526 equipara il domicilio professionale alla residenza ai fini dell'iscrizione agli albi. Ci si può quindi iscrivere all'Ordine nella cui provincia si ha la residenza anagrafica o il domicilio professionale.

Il domicilio è definito dall'articolo 43 comma 1 del C.C: "Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi".

## **8. OBBLIGATORIETÀ DELL'ISCRIZIONE**

L'iscrizione negli albi professionali è obbligatoria per esercitare la professione ai sensi della Legge n°897 del 25.04.38 e anche del R.D. del 23.10.1925 n°2537. Tra le attività per le quali essa è obbligatoria si citano ad esempio:

- progetto e direzione lavori di costruzioni civili e industriali per opere pubbliche o private in genere;
- progetto e direzione lavori di impianti e strutture;
- collaudo di costruzioni (per il collaudo statico è richiesta un'anzianità di iscrizione di almeno 10 anni);
- collaudo di impianti;
- richiesta di permessi di costruire, D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) e S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per nuove costruzioni e demolizioni;
- consulenza tecnica d'ufficio per il Giudice (C.T.U.).

## **9. IL DPR 137/2012**

Il D.P.R. 137 del 7 agosto 2012 è il Regolamento recante la Riforma degli ordinamenti professionali.

Il D.P.R. 137/2012 ribadisce che l'accesso alle professioni regolamentate è libero, previo superamento dell'esame di abilitazione e vieta ogni tipo di limitazione alle iscrizioni agli albi professionali.

La riforma delle professioni regolamentate:

istituisce un Albo Unico Nazionale ove sono indicati i riferimenti degli ingegneri iscritti ad ogni Ordini Territoriale;

- rende libera la concorrenza e la pubblicità informativa;
- obbliga a stipulare l'Assicurazione professionale;
- introduce il Tirocinio Professionale;
- obbliga alla Formazione Continua;
- istituisce i Consigli di Disciplina Territoriali.

### **9.1 Albo unico nazionale**

L'Albo Unico Nazionale è l'insieme degli albi territoriali, tenuti dai Consigli degli Ordini Territoriali e raccoglie l'anagrafe di tutti gli ingegneri italiani iscritti nei rispettivi Ordini.

L'Albo Unico Nazionale è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale Ingegneri: [www.tuttoingegnere.it](http://www.tuttoingegnere.it)

### **9.2 Aggiornamento delle competenze professionali**

Il nostro Codice Deontologico prevede l'obbligo dell'aggiornamento delle competenze professionali per ogni iscritto all'albo.

Con il DPR 07/08/2012 n° 137 il continuo e costante aggiornamento della propria competenza è diventato un obbligo di legge.

Ciascun iscritto può scegliere concretamente l'attività formativa secondo le modalità indicate dal Regolamento pubblicato il 15 luglio 2013 sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e secondo le Linee di Indirizzo approvate dal C.N.I. disponibili e scaricabili sul sito [www.ordingcomo.org](http://www.ordingcomo.org) nella pagina "Formazione".

Attraverso la banca dati on-line [www.formazionecni.it](http://www.formazionecni.it) ogni iscritto può consultare l'offerta formativa degli Ordini territoriali d'Italia o degli enti autorizzati dal CNI, scegliendo quella a lui più congeniale. I CFP (Crediti Formativi Professionali) acquisiti dall'iscritto valgono per tutti gli eventi svolti a livello nazionale, purchè essi vengano organizzati da un Ordine degli Ingegneri territoriale che si assume la responsabilità didattico-scientifica dell'iniziativa o da altro ente preventivamente autorizzato dal CNI.

Il Regolamento non prevede l'obbligo di acquisire un minimo di CFP all'anno, ma l'iscritto può scegliere quando svolgere gli eventi formativi che gli conferiscano i CFP. L'unico vincolo per l'iscritto è possedere 30 CFP per svolgere una prestazione per cui è obbligatoria l'iscrizione all'albo professionale.

Al termine di ogni anno vengono decurtati a tutti gli iscritti 30 CFP dal totale cumulato.

All'azzeramento dei CFP non vengono effettuate ulteriori detrazioni e per poter nuovamente esercitare le attività professionali riservate, occorre acquisire almeno 30 CFP.

Le attività che riconoscono i CFP si suddividono in apprendimento di tipo formale, non formale e informale e sono esplicitate nella tabella A del Regolamento.

Tra le attività del tipo informale si evidenziano: l'apprendimento legato allo svolgimento dell'attività professionale che riconosce 15 CFP/anno; le pubblicazioni qualificate, i brevetti, la partecipazione a organismi e gruppi di lavoro riconosciuti dal CNI, la certificazione delle competenze professionali.

Il numero massimo di CFP cumulabili da ogni iscritto è pari a 120.

Gli iscritti possono visualizzare gli eventi formativi svolti e il saldo dei CFP attraverso la propria pagina personale disponibile sul sito [www.mying.it](http://www.mying.it)

Il Consiglio dell'Ordine ha attivato una commissione permanente preposta alla formazione continua e attraverso la sinergia con la Fondazione provvede ad organizzare eventi formativi per tutti gli iscritti.

### **9.3 Consigli di disciplina**

L'organismo che si occupa esclusivamente degli aspetti disciplinari è il Consiglio di Disciplina dell'Ordine Provinciale che è stato previsto dalla riforma delle professioni (art.3, comma 5, lettera f, Decreto-Legge n.138/2011, come convertito dalla Legge n.148/2011) allo scopo di separare la funzione disciplinare dalla funzione amministrativa.

Il Consiglio di disciplina a sua volta si articola in più Collegi di disciplina.

I Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli territoriali degli ordini degli Ingegneri.

I Consigli di disciplina territoriali operano in totale autonomia di giudizio e organizzativa rispetto al proprio Consiglio dell'Ordine, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari.

Qualsiasi segnalazione, esposto o notizia di violazione o di possibile violazione in campo deontologico pervengano al Consiglio dell'Ordine devono immediatamente essere trasmessa al Consiglio di disciplina, non essendo di competenza dell'Ordine decidere sulla sua eventuale irrilevanza o inammissibilità.

Nel caso di violazioni accertate, le sanzioni che possono essere pronunciate sono le seguenti:

- l'avvertimento, che consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di disciplina all'incolpato, nella quale vengono evidenziate al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l'esortazione a non ricadervi;

- la censura, ossia una comunicazione del Presidente del Consiglio di disciplina con la quale sono formalmente evidenziate le mancanze commesse, in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo;
- la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo massimo di sei mesi;
- la cancellazione dall'Albo.

#### **9.4 Obbligo di assicurazione professionale**

Il professionista che svolge attività professionale regolamentata è obbligato a stipulare un'idonea assicurazione per gli eventuali danni derivanti al cliente dall'esercizio della sua attività.

Al momento dell'assunzione dell'incarico, Il professionista deve comunicare al proprio cliente gli estremi della polizza professionale e il relativo massimale.

La violazione di questo obbligo costituisce illecito disciplinare e il professionista verrà deferito al Consiglio di Disciplina.

#### **9.5 Pubblicità**

Con il DPR 137/12 è ammessa ogni forma di pubblicità avente come oggetto la propria attività professionale.

La pubblicità, al fine di non danneggiare la collettività, deve essere veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, denigratoria o ingannevole.

Qualora venissero a mancare queste importanti condizioni di correttezza, l'iscritto commette un illecito disciplinare e verrà deferito al Consiglio di Disciplina per le valutazioni del caso.

### **9.6 Tirocinio**

Il DPR 137/12 pur introducendo l'obbligatorietà del tirocinio professionale, lascia ad ogni Consiglio Nazionale l'inserimento di questo obbligo nel proprio ordinamento e la relativa modalità di attuazione.

Il DPR 137/12 fissa alcuni limiti sul tempo massimo di durata del tirocinio, pari a 18 mesi; il minimo di anni di anzianità del professionista affidatario; la tenuta del registro dei praticanti ed eventuali convenzioni tra Consiglio Nazionale e Università.

Ad oggi il CNl non ha ancora predisposto il regolamento di attuazione del tirocinio, pertanto non sussiste questo obbligo per sostenere l'esame di abilitazione e per iscriversi all'Albo degli Ingegneri.

## **10. ELENCHI DI PROFESSIONISTI**

Presso l'Ordine sono istituiti vari elenchi di professionisti in funzione dell'esperienza acquisita e delle singole specializzazioni, quali:

- elenco di cui al Decreto Ministeriale 5 agosto 2011 (ex L. 818/1984) per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
- elenco dei consulenti tecnici d'ufficio suddiviso per categorie in funzione della specializzazione professionale;
- elenchi di specialisti nei vari ambiti dell'ingegneria, che per iscriversi bisogna dimostrare di avere competenza, almeno quinquennale nel comparto specialistico richiesto;
- elenco degli ingegneri che hanno frequentato il corso della durata di 120 ore per coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, ai sensi del DPR 81/2008;
- elenco dei collaudatori delle opere in c.a. (D.P.R. 380/2001);
- elenco degli ingegneri che hanno conseguito l'attestazione di frequenza al corso per partecipazione alle commissioni edilizie comunali (ai sensi dell'art.5 L.R. 09/06/97 n°18) in materia di tutela paesistico-ambientale.

I nominativi degli iscritti ai diversi elenchi vengono richiesti da soggetti privati ed enti pubblici e segnalati su delibera del Consiglio dell'Ordine.

## **11. SERVIZI PER GLI ISCRITTI**

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como, insieme alla sua Fondazione, fornisce agli iscritti diversi servizi volti a facilitare e migliorare l'esercizio della professione, sia libera che subordinata.

Il Presidente e Vice Presidente, il Consigliere Segretario e il delegato Inarcassa sono disponibili, previo appuntamento, ad incontrare gli iscritti. E' possibile porre quesiti in materia legale e fiscale sulla professione di ingegnere e si possono consultare esaustive raccolte di normative tecniche.

L'Ordine pubblica una rivista trimestrale inviata a tutti gli iscritti e a tutte le amministrazioni pubbliche della Provincia.

Oltre a ciò sono attivi, mediante il sito web, i seguenti servizi:

- segnalazione di bandi e concorsi indetti da pubbliche amministrazioni;
- segnalazione di convegni e corsi organizzati da vari enti e istituzioni;
- pubblicazione di richieste e offerte di lavoro.

Presso la sede si ha la possibilità di:

- accedere alla normativa, sia tecnica che di interesse generale per la professione;
- utilizzare uno spazio dedicato a riunioni lavorative e incontri con clienti/colleghi per attività professionali (Rif. Regolamento "Casa degli Ingegneri");

Inoltre è stata attivata una convenzione con il Politecnico di Milano per facilitare l'accoglienza di tirocinanti (studenti del Politecnico che svolgono il tirocinio nell'ambito del curriculum di studi) da parte dei singoli professionisti iscritti all'Ordine.

Ciascun iscritto può, tramite le commissioni esistenti o direttamente al Consiglio, proporre quello che ritiene più utile e interessante. Il contributo di tutti è, oltre che sempre bene accetto, fondamentale per crescere insieme.

## **12. IL GRUPPO GIOVANI INGEGNERI (GGI)**

Il Gruppo Giovani è nato alla fine del 2001 con l'intento di affrontare le peculiarità riguardanti i giovani professionisti. A tal fine cerca di creare dei contatti tra i giovani e il mondo del lavoro, organizza incontri con le università e seminari tecnici, propone serate di cultura generale ed eventi non strettamente legati al mondo dell'ingegneria per favorire momenti di contatto e di scambio tra i professionisti.

Durante le riunioni, che hanno cadenza mensile, vengono discusse tematiche di interesse comune, proposti e pianificati i vari eventi e suddivisi i compiti per l'organizzazione degli stessi.

Il Gruppo Giovani Ingegneri Como fa parte del Network Giovani Ingegneri, nato nel 2007 su indicazione del Consiglio Nazionale Ingegneri come organo di coordinamento fra i rappresentati delle Commissioni Giovani di ogni Ordine Territoriale.

Inoltre il GGI partecipa ai lavori del Coordinamento Gruppo Giovani di Como, comitato che raggruppa tutti i gruppi giovani delle associazioni imprenditoriali e categorie professionali del comasco. Lo scopo che si prefigge è di creare una rete tra associazioni e ordini del nostro territorio, per lavorare insieme su progetti culturali ed iniziative a scopo benefico, promuovendo così lo sviluppo del territorio comasco.

Tutti possono iscriversi alla mailing list per ricevere informazioni relative alle varie proposte... e chi vuole può partecipare in modo attivo ai lavori del GGI.

L'indirizzo e-mail del gruppo è [gruppogiovani@ordingcomo.org](mailto:gruppogiovani@ordingcomo.org)

## **13. CTU: CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO DEL TRIBUNALE DI COMO**

Stante l'importante ruolo ricoperto dagli ingegneri chiamati dai magistrati quali Consulenti Tecnici d'Ufficio, il Consiglio dell'Ordine ha avviato una fattiva collaborazione con il Tribunale di Como finalizzata all'inserimento dei professionisti specialisti nei vari campi in apposite liste a seguito della loro iscrizione nell'elenco generale.

La modulistica per essere inclusi in quest'ultimo è disponibile presso il tribunale, una volta ottenuta l'ammissione è possibile segnalare le proprie specializzazioni all'Ordine.

Il compito di C.T.U. è uno dei più impegnativi per il professionista, che deve operare con competenza ed assoluta obiettività nelle risposte ai quesiti del Giudice, che assumerà l'elaborato peritale quale elemento fondamentale per la sua sentenza. Richiamiamo pertanto la necessità di valutare con obiettività la propria competenza nella materia per cui si viene chiamati come consulenti.

Dal 2014 il processo civile è unicamente telematico, pertanto occorre attrezzarsi con un programma specifico per interfacciarsi con il sistema giudiziario: occorre avere la firma digitale, una casella di posta elettronica certificata, peraltro obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi professionali, registrarsi telematicamente al Re.G.Ind.E. (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia per l'invio delle comunicazioni in formato digitale).

Il C.N.I. ha stipulato una convenzione con la società Visura per l'inoltro dei documenti per via telematica al Tribunale, convenzione a cui si può accedere dal sito "tutto ingegnere" (<https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI>).

#### **14. SERVIZIO DI MEDIAZIONE**

Il Consiglio dell'Ordine ha stipulato un protocollo di intesa con l'Azienda Speciale Sviluppo Impresa della Camera di Commercio di Como (organismo accreditato presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16 del DLgs 28/2010) volto a fare sì che gli iscritti abilitati possano essere chiamati a svolgere il ruolo di mediatori nelle controversie gestite dalla stessa azienda.

#### **15. INARCASSA**

Inarcassa è la cassa di previdenza degli ingegneri e architetti liberi professionisti.

E' stata istituita dalla legge 4 marzo 1958 n. 179 come ente di diritto pubblico, con contribuzione e pensioni in misura fissa, molto modesta, indipendente dal reddito e ha subito una sostanziale modifica con la Legge 3 gennaio 1981 n. 6, che ha praticamente introdotto un sistema di contribuzione e prestazioni.

In seguito all'emanazione del D.L. 30 giugno 1994 n. 509 Inarcassa è stata privatizzata, diventando un'associazione governata da statuto.

Nel 2012 è stata approvata la Riforma Previdenziale Inarcassa che ha introdotto il nuovo metodo di calcolo contributivo in forma pro rata per assicurare l'equilibrio strutturale dei conti finanziari di lungo periodo.

Inarcassa è retta dal Comitato Nazionale dei Delegati (ingegneri ed architetti provenienti da ogni provincia d'Italia) eletto ogni 5 anni, il quale elegge nel suo seno un Consiglio di Amministrazione, che a sua volta nomina il Presidente e la Giunta Esecutiva.

L'iscrizione a Inarcassa è obbligatoria per tutti gli iscritti all'albo, titolari di Partita IVA e non soggetti ad altre forme di contribuzione previdenziale obbligatoria.

**I contributi dovuti dagli iscritti sono:**

- **contributo soggettivo:** a carico dell'iscritto, dall'anno 2013 è pari al 14,5% del reddito professionale.
- **contributo integrativo:** maggiorazione a carico del cliente da applicare al compenso professionale, attualmente è pari al 4%.
- **contributo maternità:** a carico di tutti gli iscritti (viene determinato ogni anno in base ai costi sostenuti nell'anno precedente).

Per ogni anno sono dovuti dei contributi minimi, aggiornati annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT.

Per i giovani iscritti (soggetti che si iscrivono per la prima volta con un'età minore di 35 anni) sia il contributo soggettivo che i minimi contributivi sono ridotti.

**Le prestazioni di Inarcassa sono:**

1. **la pensione di vecchiaia unificata ordinaria** in vigore dal 2013 in sostituzione delle precedenti forme di vecchiaia e di anzianità, corrisposta ai professionisti che abbiano compiuto almeno 65 anni di età e maturato almeno 30 anni di iscrizione e contribuzione; dal 2014 l'età anagrafica è elevata di tre mesi per ogni anno, fino a raggiungere 66 anni nel 2017, e successivamente adeguata con gli incrementi di speranza di vita; il requisito contributivo minimo è aumentato di sei mesi ogni anno fino ad arrivare a 35 anni nel 2023 (v. tabella sul sito [www.inarcassa.it](http://www.inarcassa.it)). Tale pensione viene calcolata con metodo retributivo per gli anni di contribuzione anteriori al 2013, contributivo per i periodi successivi;

2. **la pensione di vecchiaia unificata anticipata:** la pensione di vecchiaia unificata può essere "anticipata" a sessantatre anni di età a condizione che sia raggiunta l'anzianità contributiva minima prevista al momento del compimento del requisito anagrafico, Chi opta per detta prestazione subisce una penalizzazione in quanto la quota retributiva di pensione - riferita agli anni anteriori al 2013 - è decurtata in base ad una percentuale decrescente in funzione dell'età di pensionamento: nel 2015 a sessantatre anni sarà pari a 8,360%, a sessantaquattro a 5,207% e a sessantacinque a 1,824%.
3. **la pensione di vecchiaia unificata posticipata:** la Pensione di Vecchiaia Unificata "Posticipata" è corrisposta ai professionisti dal settantesimo anno di età, anche in assenza del requisito contributivo minimo di cui alla Tabella I) del Regolamento Generale Previdenza 2012 . In questo caso l'importo della prestazione – anche in relazione alla quota di pensione ante Riforma – è calcolata esclusivamente secondo il metodo contributivo. Il pro-rata retributivo è tuttavia preservato, all'atto del pensionamento posticipato, a coloro che hanno maturato il requisito contributivo minimo di cui alla Tabella I) del Regolamento Generale Previdenza 2012 e anche a coloro che soddisfano ambedue le seguenti condizioni:
  - a. hanno maturato almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione al 31 dicembre 2012;
  - b. hanno maturato un'anzianità contributiva complessiva di almeno 30 anni.
4. **i supplementi di pensione,** per i pensionati che continuano l'attività, calcolata con cadenza quinquennale sulla base degli ulteriori contributi versati;
5. **la pensione di reversibilità ed indiretta,** spettanti agli eredi di un iscritto, in caso di decesso;
6. **le pensioni di inabilità e invalidità,** corrisposte secondo regolamenti specifici.

La ricongiunzione di eventuali periodi assicurativi presso altri enti previdenziali è attuabile dalla data dell'iscrizione; per i periodi antecedenti il 2013 può essere fatta con metodo retributivo, con onere a carico del richiedente che aumenta in relazione all'età e al reddito, nel qual caso incrementerà la quota retributiva della pensione, o contributivo senza alcun onere. Questo toglie interesse per la **pensione da totalizzazione**, per chi abbia periodi contributivi anche presso altre gestioni, per la quale è stata stipulata una convenzione con INPS;

Il riscatto dei periodi di studio universitario, del servizio militare, dei periodi di lavoro all'estero può essere richiesto in qualunque momento. L'onere del riscatto per i periodi antecedenti il 2013 può essere di tipo retributivo o contributivo (con onere inferiore rispetto al primo ma con calcolo contributivo della corrispondente quota pensionistica), per i periodi successivi solo contributivo.

**Assistenza:**

Inarcassa offre numerosi servizi di assistenza agli iscritti: sanitaria, indennità di maternità, indennità di inabilità, mutui, sussidi, prestito d'onore per i giovani, finanziamenti on-line agevolati oltre convenzioni come la polizza sanitaria integrativa, la polizza professionale, con condizioni particolarmente vantaggiose per i giovani iscritti, servizi finanziari.

Per ogni approfondimento su quanto esposto si può consultare il sito di Inarcassa [www.inarcassa.it](http://www.inarcassa.it), completo di ogni informazione e di modulistica scaricabile per ogni necessità.

## **16. INQUADRAMENTI PROFESSIONALI**

Il laureato, dopo aver conseguito l'abilitazione alla professione ed essersi iscritto all'Albo professionale, decide come svolgere la professione. Nel seguito si descrivono le tipologie di inquadramento professionale.

### **16.1 Lavoro dipendente**

La differenza tra lavoratore dipendente e libero professionista è sostanzialmente riconducibile al fatto che il dipendente è subordinato a un datore di lavoro, il quale stabilisce compenso, orari e modalità di svolgimento dell'incarico, conformemente al contratto collettivo nazionale di riferimento. Il lavoratore dipendente, in quanto iscritto all'Ordine, ha l'obbligo di rispettare il codice deontologico e qualora ravvisi una violazione dello stesso da parte del proprio datore di lavoro è tenuto a segnalarlo all'Ordine professionale di riferimento.

### **16.2 Lavoro occasionale**

Il contratto di lavoro occasionale, non è un contratto di lavoro subordinato, ma un'attività autonoma presta occasionalmente al servizio di uno o più datori di lavoro.

Con l'entrata in vigore del Jobs Act, in materia di riordino dei contratti a progetto, le collaborazioni coordinate e continuative, più note come prestazioni occasionali (compensi inferiori a 5.000 euro e meno di 30 giorni lavorativi nell'anno solare) non sono più attivabili.

Dal 1 gennaio 2016 possono essere instaurate le seguenti tipologie contrattuali:

- lavoro autonomo occasionale;
- lavoro accessorio (voucher).

Il lavoro autonomo occasionale si distingue dall'abrogata collaborazione occasionale continuativa, in quanto sussiste:

- mancanza di continuità della prestazione;
- mancanza di coordinamento, ovvero l'incarico non deve essere svolto all'interno dell'azienda.

Il lavoro autonomo occasionale, nel limite reddituale dell'anno, minore o uguale a 5.000 euro, è esente da contribuzione INPS e INAIL. Se supera la soglia delle 5.000 euro l'anno è soggetto alla contribuzione INPS "gestione separata", sulla quota di reddito maggiore di 5.000 euro, compresa l'esenzione contributiva INAIL.

Il lavoro autonomo occasionale è sempre soggetto a ritenuta fiscale d'acconto del 20%, indipendentemente dal reddito.

Il lavoro accessorio (voucher) è esente ai fini fiscali, nel limite di 7.000 euro netti l'anno se svolto a favore di soggetti privati e nel limite di 2.000 euro netti se prestato a favore di imprese e studi professionali.

Il lavoro accessorio è retribuito con un sistema di voucher o buoni lavoro, che vengono erogati dall'INPS, per il tramite degli uffici postali, delle tabaccherie e delle banche convenzionate.

Un voucher corrisponde a un'ora di lavoro e ha un valore di 10 euro, esenti da imposte e con aliquote contributive ridotte (13% INPS e 7% INAIL + 5% di spese), quindi pari a 7,5 euro netti.

## **16.2 Lavoro autonomo**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 28 gennaio 2016, il disegno di legge che contiene "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato".

Il dispositivo legislativo detta disposizioni in materia di Lavoro autonomo, di cui:

- la previsione di agevolazioni fiscali, consistenti nella deducibilità integrale entro il limite annuo di 5.000 euro delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità finalizzate all'inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro. Entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di formazione e di aggiornamento professionale delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la stipulazione di tali polizze, e favorendo lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo;
- la previsione in base alla quale, i centri per l'impiego e i soggetti accreditati che offrono servizi per il lavoro e le politiche attive sono tenute a dotarsi di uno sportello dedicato al lavoro autonomo che raccolga le domande e le offerte di lavoro autonomo, che fornisca informazioni ai professionisti e alle imprese anche riguardo alle procedure per l'avviso di attività autonome, alla partecipazione agli appalti pubblici, alle opportunità di accesso al credito e alle agevolazioni pubbliche previste a livello nazionale e locale;
- la parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell'accesso ai PON e ai POR a valere sui fondi strutturati europei;
- il riconoscimento del diritto di percepire l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa, l'estensione della durata e dell'arco temporale entro il quale tali lavoratori possano usufruire dei congedi parentali, prevedendo che l'indennità per congedo parentale possa essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entri i primi tre anni di vita del bambino;
- la previsione della sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, e la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l'intera durata della malattia e dell'infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni;

- la previsione di una specifica misura di tutela contro la malattia in base alla quale, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

### 16.2 Lavoro "agile"

Il titolo II, del decreto legge "Jobs Act", reca disposizioni in materia di Lavoro agile, che consiste in una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato quanto ai luoghi e ai tempi di lavoro finalizzata ad incrementare la produttività, agevolando al contempo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato, che può essere eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

## 17. LA LIBERA PROFESSIONE

Per svolgere l'attività professionale da libero professionista o consulente è necessario registrare presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate una Partita IVA.

La partita IVA è una particolare forma di gestione retributiva e fiscale riservata ai lavoratori autonomi, ovvero quei lavoratori che offrono un'opera o un servizio a fronte di un corrispettivo e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

In sede di inizio attività ai fini IVA occorre scegliere il codice dell'attività in base alla tabella ATECO 2007 ed altresì il regime contabile/fiscale tramite apposita opzione (anche in assenza di opzione, rimane comunque valido il comportamento concludente adottato dal soggetto, purché coerente in tutti gli aspetti contabili, fiscali e amministrativi).

Ecco a questo punto alcuni termini tecnici con cui dover familiarizzare:

**compensi:** importo degli onorari, rimborsi spese, diritti, ecc. rilevanti ai fini IRPEF;

**contributo integrativo % INARCASSA:** è una maggiorazione obbligatoria del compenso;

**imponibile IVA nelle fatture emesse:** compenso + % INARCASSA su cui si applica l'IVA;

**termine di fatturazione:** la fattura deve essere emessa al più tardi al momento dell'incasso;

**fatturato o volume d'affari:** totale imponibile IVA dell'anno solare;

**IVA esigibile:** imposta applicata nelle fatture emesse e dovuta dal contribuente (sempre % ordinaria, attualmente 22%);

**IVA detraibile:** imposta subita dal contribuente sulle fatture di acquisto, scomputabile da quella esigibile (vi sono tuttavia diversi casi di indetraibilità oggettiva dell'IVA);

**liquidazione IVA:** calcolo periodico (mensile o trimestrale) dell'IVA da versare (esigibile-detraibile in base ai documenti classificati per data di emissione e ricevimento);

**componenti negativi di reddito:** spese, costi, oneri deducibili ai fini IRPEF, DPR 917/86;

**reddito:** differenza tra compensi e componenti negativi su cui si applicano le imposte dirette (IRPEF e relative addizionali; IRAP) nonché i contributi previdenziali a carico dell'iscritto;

**criterio di cassa:** il reddito di lavoro autonomo è determinato quale differenza tra i compensi percepiti ed i costi pagati nell'anno solare (salvo alcune eccezioni);

**IRPEF:** imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sulla sommatoria di tutti i redditi posseduti; aumenta per scaglioni al crescere del reddito complessivo (min. 23% max 43%);

**ritenuta d'acconto IRPEF:** è prelevata alla fonte (20% del compenso) dal committente che non sia un privato cittadino e viene scomputata dall'IRPEF dovuta in sede di dichiarazione annuale;

**contabilità:** sistema obbligatorio di registrazioni di compensi, costi, IVA esigibile e detraibile;

**modello UNICO:** dichiarazione unificata annuale per redditi, IVA, IRAP (obbligatoria per tutti);

**trasmissione telematica:** modalità obbligatoria di presentazione del modello UNICO;

**F24:** modello di versamento da utilizzare per tutte le imposte afferenti l'attività, con modalità "on-line";

**sostituto d'imposta:** colui che, in possesso di partita IVA-codice fiscale, eroga redditi di lavoro ad altri soggetti ed è tenuto ad operare la ritenuta d'acconto IRPEF;

**studi di settore:** sistema di controllo fiscale di congruità dei compensi dichiarati in rapporto alla natura e modalità dell'attività svolta, ai costi sostenuti e ad altri parametri dimensionali e qualitativi.

Nel disegno di legge sul lavoro autonomo approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 gennaio 2016, sono state introdotte importanti novità per le partite IVA.

- Deducibilità al 100% delle spese di formazione e aggiornamento professionale, con un limite massimo di 10.000 euro annui;
- Indennità di maternità percepita anche nel caso in cui si continui lavorare ed è prevista, fino al terzo anno di vita del bambino, la possibilità di utilizzare congedi parentali della durata di 6 mesi;
- I pagamenti dovranno avvenire entro 60 giorni dall'emissione della fattura. I professionisti potranno dedurre fiscalmente anche le spese sostenute per la garanzia contro il rischio d'insolvenza del cliente;
- Nel caso d'infortunio o malattia, il rapporto di lavoro non si considera estinto, ma può essere sospeso per un periodo che può arrivare al massimo fino a 150 giorni. Qualora la malattia o l'infortunio siano così gravi da comportare il mancato svolgimento dell'attività oltre i 60 giorni, i contributi previdenziali e i premi assicurativi vengono sospesi per la durata del suddetto periodo, fino a un massimo di due anni.

## **18. REDAZIONE DI DISCIPLINARI E PARCELLE**

Per chiarezza nei rapporti professionali, la Legge 4 agosto 2017 n. 124 obbliga tutti gli iscritti a redigere un preventivo in forma scritta o digitale, nel quale dovranno essere note al committente:

- attività previste e loro grado di complessità;
- compenso previsto, dal conferimento dell'incarico fino alla conclusione dell'incarico;
- estremi della polizza assicurativa professionale

Il codice deontologico, approvato dal Consiglio dell'Ordine, obbliga gli iscritti a stipulare un contratto o disciplinare di incarico sottoscritto dalle parti.

Nel disciplinare vanno precisati senza possibilità di equivoco almeno i seguenti punti:

- il nome del committente e del professionista incaricato;
- l'oggetto dell'incarico precisando le prestazioni da svolgere;
- i tempi di svolgimento dell'incarico o delle singole fasi costituenti l'incarico;
- l'onorario professionale per le singole fasi costituenti l'incarico;

- le modalità e i tempi di pagamento dell'onorario.

Sul sito dell'Ordine [www.ordingcomo.org](http://www.ordingcomo.org) sono pubblicati i disciplinari tipo redatti dal Centro Studi del C.N.I. in collaborazione con la commissione parcelle della Consulta regionale lombarda.

## **19. LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE**

### Una definizione

La deontologia professionale, (...) È regolata da un principio fondamentale, applicabile a tutte le libere professioni intellettuali (...). Si tratta del principio di "agire secondo scienza e coscienza", al quale debbono conformarsi tutti i comportamenti del professionista. Detto principio può essere definito come "principio-quadro", perché nel suo ambito possono confluire tutti i comportamenti del professionista. Questi, infatti, deve essere animato non solo dalla volontà di agire in conformità alle norme tecniche, ma anche dalla consapevolezza di tutte le conseguenze che derivano dalla loro applicazione, perfino al di là dei confini del rapporto professionale, tenendo conto dell'interesse individuale del cliente e di quello generale della collettività in relazione alla funzione sociale svolta dalla professione <sup>1</sup>".

### Il Codice Deontologico dell'Ordine (Allegato)

Il Codice Deontologico afferma, nel suo primo articolo, che la professione di ingegnere costituisce attività di pubblico interesse ed egli è personalmente responsabile della propria opera nei riguardi sia della committenza che della collettività.

Le prestazioni professionali dell'ingegnere devono essere svolte tenendo conto della tutela della vita e della salute dell'uomo.

L'articolo 3.3 aggiunge: "L'ingegnere deve adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza e deve informare la propria attività professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della prestazione.

Il Capo IV: "Rapporti Esterni" elenca i rapporti con la collettività, le istituzioni ed il territorio nella cui nozione rientra anche la tutela dell'ambiente.

Il professionista deve quindi acquisire una visione più ampia del suo ruolo sociale, ben oltre al rapporto con il committente ed ai doveri verso i colleghi.

---

1 Cfr.: P. GIANNITI, *Principi di Deontologia Forense*, Padova 1992, 95

### Il professionista e il pubblico interesse

Poiché l'attività del professionista è svolta nel pubblico interesse, ogni richiesta del committente che si ponga obiettivamente in contrasto con esso, ed in primo luogo con Leggi dello Stato e con direttive dell'ordinamento comunitario, non può essere esaudita.

Si tratta, quindi, di conoscere e condividere le norme del codice deontologico conformandosi ad un abito mentale o, meglio, ad una disciplina intesa, etimologicamente, quale metodo o regola di imparare e di vivere.

### La disciplina

Come si legge in un regolamento dello Stato, la disciplina costituisce abitudine d'adempiere i doveri esattamente e coscienziosamente, non per timore di pena o speranza di ricompensa, ma per intima persuasione della loro intrinseca necessità<sup>2</sup>.

In sostanza le disposizioni che regolano il rapporto dell'iscritto con l'Ordine, i colleghi, i committenti ed il contesto sociale, vengono definite deontologiche ed invece disciplinari le determinazioni applicative.

Gli iscritti devono svolgere la professione secondo regole di comportamento che sono stabilite nell'interesse primario dell'Ordine per realizzarne, direttamente o indirettamente, le finalità istituzionali.

L'articolo 2 della costituzione riconosce e garantisce i diritti dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità.

Tale norma garantisce il pluralismo associativo e, di conseguenza, le norme deontologiche e disciplinari, che assicurano la vita dell'Ordine professionale, acquistano rilevanza nell'ordinamento giuridico e vengono riconosciute, non solo come fonte di diritti e doveri degli iscritti, ma anche all'esterno.

### Scienza e coscienza

Occorre quindi iniziare la professione con la serietà che costituisce il viatico per l'acquisizione di un'etica, vale a dire di una abitudine che si forma nel tempo solo rispettando ogni giorno le norme, siano esse derivanti dalla Leggi dello Stato e dell'ordinamento comunitario che dallo stesso codice deontologico in piena condivisione.

In particolare il paradigma della scienza e coscienza che si declina, da un lato, nella preparazione professionale e, dall'altro, nella correttezza, disinteresse, affidamento, lealtà,

---

2 Cfr.: I. CACCIAVILLANI, *Il Diritto Disciplinare*, Padova 1994, 5

colleganza, richiama ad un impegno costante che richiede anche la relazione ed il confronto con l'Ordine ed i colleghi.

Sono contenuti che evolvono nel tempo, secondo le esigenze che emergono nell'ordinamento, ma sempre rispondono al bisogno profondo della collettività che il sapere del professionista sia messo a disposizione degli altri nel rispetto del vero e del bene.

*Allegato*

**IL CODICE DEONTOLOGICO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA  
PROVINCIA DI COMO**

*Approvato dal Consiglio dell'Ordine con Delibera del 4 maggio 2022*

